

DECRETO DIRIGENZIALE N. 572/DA del 03 NOV. 2023

Oggetto: Contenzioso Rizzo Pierfrancesco+1 /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Roberto Di Pietro

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Rometta RG. 115/23 tra le parti Rizzo Pierfrancesco+1/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 128/23 dell'11/10/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento in favore di Rizzo Pierfrancesco della somma € 1.259,82 oltre interessi e rivalutazione per € 66,86, in favore di Saporito Iolanda della somma di € 1.322,53 oltre interessi e rivalutazione per € 70,19, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.475,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 1.743,68 da distrarsi all'avv. Roberto Di Pietro, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 4.463,08;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.463,08 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 115/23 dell'11/10/23 del G.d.P. di Rometta il pagamento della somma di € 1.326,68 in favore di Rizzo Pierfrancesco nato a Messina il 3/12/1990 c.f. RZZPFR90T03F158Q tramite bonifico sul c/c IBAN IT80B 07601 16500 001066 847946 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.392,72 in favore di Saporito Iolanda nata a Milazzo il 23/04/1957 c.f. SPRLND57D63F206E tramite bonifico sul c/c IBAN IT25T 07601 16500 001059 211191 alla stessa intestato.
-



- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.743,68, come da conteggi allegati, in favore dell'avv. Roberto Di Pietro nato a Milazzo il 22/02/1980 c.f. DPTRRT80B22F206B tramite bonifico sul c/c IBAN IT03M 06230 82290 000015 117606 allo stesso intestato.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale ff
ing. Dario Costantino*



Sentenza n. 128/2023 pubbl. il 11/10/2023

RG n. 115/2023

Repert. n. 67/2023 del 11/10/2023

Repert. n. 67/2023 del 12/10/2023

Sentenza n. cronol. 572/2023 del 11/10/2023

N.RG 115 / 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Rometta
Sezione 01

Il Giudice di Pace di Rometta Dott. PLACIDO CALABRO', ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 115 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: RIZZO PIERFRANCESCO (RZZPFR90T03F158Q)
rapp. e dif. dall'Avv. ROBERTO DI PIETRO (DPTRRT80B22F206B)

E

Controparte: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
(01962420830)
rapp. e dif. dall'Avv. DANIELE FAILLA (FLLDNL74E04F258F)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.2.2023, Rizzo Pierfrancesco e Saporita Iolanda convenivano presso quest'ufficio giudiziario il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
A) accertata la completa responsabilità del CAS per negligenza nella pulizia dell'autostrada A20 nel luogo suindicato e relativamente all'occorso



di giorno 18.10.2021, condannare il convenuto a risarcire i danni alle autovetture degli attori, rispettivamente di € 1.938,19 per la BMW tg.

GA185PX ed € 2.034,66 per la BMW tg. FB 716YW, nonché fermo tecnico da liquidarsi equitativamente, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria, o in quella diversa somma risultanda da liquidarsi in ogni caso nei limiti di € 4.200,00 e con espressa rinuncia ad eventuali somme eccedenti il predetto limite; con condanna ex art. 96 c.p.c. in caso di contestazione; B) condannare, altresì, il convenuto alle spese, competenze ed onorari del giudizio, IVA e CPA come per legge, spese generali 15%, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore distrattario-anticipatario.

Si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro tempore avv. Filippo Nasca, depositando fascicolo di parte con la comparsa di risposta, ove rassegnava le seguenti conclusioni: 1) in via assolutamente preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione promossa ex art. 103 c.p.c. dai due attori con l'unico atto di citazione, per la mancanza dei presupposti e delle condizioni di detta norma, come eccepito e contestato all'inizio della narrativa di questa comparsa costitutiva del CAS; 2) sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in questo giudizio dell'attrice Saporita Iolamda, per mancanza della necessaria prova della di lei qualità di erede di Di Pietro Vincenzo e della avvenuta accettazione di questa eredità, nonché per mancanza di prova di essere erede unica per ottenere il chiesto integrale risarcimento al mezzo di proprietà del de cuius, per quanto eccepito e dimostrato in narrativa di questo atto difensivo del CAS; 3) in subordine, nel caso in cui l'attrice fornisse le prove della sua qualità di erede del Di Pietro Vincenzo e della sua avvenuta accettazione di questa eredità del de cuius comprendente anche il mezzo per cui qui si richiede risarcimento danni, limitare l'eventuale erronea condanna di danno in favore di questa attrice nella spiegata qualità alla sola quota ereditaria ad ella spettante fra gli altri eredi, salvo sia data prova che fosse unica erede del de cuius; 4) in subordine e nel merito, rigettare integralmente le domande attoree perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto, data



la dimostrazione e prova del caso fortuito, nella fattispecie del fatto del terzo, per tutti i motivi e le prove di cui in narrativa e per i precisi richiamati principi di Cassazione in tema; 5) in caso di non temuta ipotesi di erroneo accertamento di responsabilità o corresponsabilità a carico di questo convenuto, limitare il risarcimento al quantum emerso in istruttoria nel pieno contraddittorio; 6) con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ammessa ed esperita la prova per testi, diretta e contraria, sulle circostanze articolate dalla parte attrice e con i testi indicati (Rizzo Nicola, De Gaetano Giuseppe e Farina Saro), alla fissata udienza del 6.10.2023 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, riportandosi a quanto richiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, così come definitivamente illustrato nelle note autorizzate ritualmente versate. Questo giudice si riservava, quindi, di decidere nel termine di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, dichiararsi la sussistenza del litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 103, comma 1, c.p.c. tra la causa promossa da Rizzo Pierfrancesco e quella promossa Da Saporita Iolanda, entrambe contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane, sia per la parziale connessione oggettiva e sia e soprattutto, poiché la decisione di entrambe dipende dalla risoluzione di identiche questioni.

E deve, altresì preliminarmente, dichiararsi la piena legittimazione attiva dell'attrice Saporita Iolanda, avendo ella documentato di essere l'unica erede del defunto marito Di Pietro Vincenzo, intestatario dell'autovettura BMW 316 D danneggiata in conseguenza del sinistro qui dedotto. La Saporita ha, infatti, documentato la rinuncia all'eredità da parte dell'unico altro erede Di Pietro Roberto (figlio) in data 2.3.2022, per cui, promuovendo il presente giudizio risarcitorio relativo ad un bene già appartenuto al de cuius (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2019, n. 5967; Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2018, n. 6745, CED Cassazione, 2018; Cass., sez. II, 8 maggio 2013, n. 10894), ella ha manifestato la propria implicita volontà di accettarne l'eredità e per l'intero.

Le parti attrici assumono il giorno 18.10.2021, alle ore 8,10 circa, Rizzo



Pierfrancesco, alla guida dell'autovettura BMW tg. GA185PX, di sua proprietà e Di Pietro Roberto, alla guida dell'autovettura BMW tg.

FB716YW, di proprietà di Saporita Iolanda, quale unica erede dell'intestatario Di Pietro Vincenzo, mentre percorrevano l'autostrada A20 con direzione Milazzo – Messina, urtavano in sequenza un oggetto metallico contenuto in un sacco nero sito sulla carreggiata a circa un km di distanza prima dell'uscita di Rometta.

Su tale circostanza il teste Rizzo Nicola ha così ampiamente depresso: “Verso l'una di notte del 18.10.21, mi trovavo sull'autostrada A20 direzione Milazzo-Rometta, quando all'improvviso ho visto sull'asfalto, prima dell'ingresso della galleria dopo la quale vi è l'uscita di Rometta, un sacco nero che ho evitato in quanto in quel momento non c'era traffico. Al rientro a Milazzo, verso le ore 2 a.m. dello stesso giorno, ho segnalato subito al casellante di Milazzo la presenza di questo sacco nero che conteneva qualcosa che non riuscivo ad identificare. Il casellante di Milazzo mi assicurava che appena possibile avrebbe segnalato alla centrale per rimuovere tale sacco. Successivamente, verso le ore 8:00 circa del 18.10.21, mi recavo in direzione di Messina a bordo della mia autovettura in quanto il Sig. Rizzo Pierfrancesco doveva andare alla concessionaria Bmw per un controllo alla propria auto ed al ritorno gli avrei dato un passaggio con la mia autovettura. Sempre nello stesso punto del tratto di strada sopra descritto, prima della suddetta galleria ove sopra è posta una madonna, ho visto l'attore Sig. Rizzo centrare in pieno questo sacco nero sul lato dx della propria autovettura e, successivamente, ho visto un'altra Bmw di colore nero colpire con la ruota anteriore dx lo stesso sacco. Io riuscivo ad evitare questo sacco con la mia autovettura ed uscivo a Rometta dove le due autovetture si fermavano a causa dei danni. Ricordo che è intervenuta sul posto la Polizia Stradale e ha trovato il sacco nero con dentro un oggetto metallico”.

Il verificarsi della predetta sequenza di eventi è, per altro, documentato sia dal brogliaccio del Centro Radio prodotto dal Consorzio convenuto, ove il suo verificarsi risulta annotato alle ore 8,35 del 18.10.2021, sia dal



rapporto di Polizia Stradale prodotto dalle parti attrici ("constatata la presenza di un oggetto metallico sulla carreggiata e di un sacchetto in plastica nero, fatto rimuovere dalla manutenzione").

Ciò posto, deve considerarsi che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. civ. Sez. III, 26/05/2016, n. 10893; Cass. civ. Sez. III, 26/05/2016, n. 10893; Cass. civ. Sez. III, 27/03/2015, n. 6245; Cass. civ. Sez. III Sent., 24/02/2011, n. 4495; Cass. civ., Sez. III, 02/02/2007, n. 2308; Trib. Monza, Sez. I, 18/03/2008, in Rep. Giur. It., 2008). Ovvero che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata l'imprevedibile alterazione dello stato della cosa per difetto del tempo necessario a provvedere (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 23/01/2019, n. 1725; Cass. civ. Sez. III Sent., 12/04/2013, n. 8935; Trib. Piacenza, 09/10/2008, in sito "Il Caso it.", 2008; Trib. L'Aquila, 03/02/2010, in Rep. Giur. It., 2010; App. Torino, 17/02/2006, in Giur. di Merito, 2,2, 2007).

L'esperita prova testimoniale ha consentito di accertare che già da molte ore il sacchetto di plastica nero, contenente un oggetto metallico, insisteva sulla carreggiata autostradale quando si è verificata la qui comprovata sequenza di eventi dannosi a carico delle autovetture di proprietà delle



partì attrici e che la presenza dell'insidia veniva segnalata al casello di Milazzo intorno alle ore 2,00 circa del 18.10.2021.

Sussiste, qui, pertanto, la prova sufficiente della violazione da parte del Consorzio convenuto dell'obbligo di controllo e vigilanza (Cass. civ., Sez. III, 07/12/2000, n. 15538) e conseguentemente, dell'assenza del fortuito. Per cui deve affermarsi la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione alla qui dedotta e comprovata sequenza di eventi dannosi.

Tuttavia, la deposizione del teste Rizzo Nicola consente di accertare e dire che l'ostacolo in questione avrebbe potuto probabilmente essere evitato dai conducenti dei veicoli di proprietà delle parti attrici, così come aveva fatto lo stesso Rizzo Nicola in ben due circostanze, la seconda delle quali concomitante con l'incidente occorso ai predetti veicoli.

“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 17/11/2021, n. 34886; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/05/2023, n. 14228; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/12/2022, n. 37059; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/04/2019, n. 9315).



Sul punto deve, però, pure considerarsi che, di volta in volta, nella specifica situazione di insidia riferita, evitare l'impatto avrebbe potuto chiedere l'esecuzione di manovre che avrebbero potuto determinare in quell'istante una seria turbativa della circolazione, atteso, per altro, che l'incidente si è verificato di giorno ed in condizioni di visibilità presuntivamente buone.

Appare, quindi, giusto, contemperando tali elementi di valutazione, dichiarare, nella fattispecie, il concorso colposo dei conducenti dei due veicoli nella misura del 35% nella produzione del danno qui reclamato.

Il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane deve, pertanto, essere condannato a risarcire alle parti attrici il 65% del valore di tale danno, il cui principio risulta già accertato e descritto nel succitato rapporto di Polizia Stradale.

Procedendosi alla quantificazione e liquidazione dei danni subiti dalle parti attrici, deve dirsi che i preventivi e le spese di acquisto dei materiali prodotti dalle stesse appaiono congrui e rientranti nei ranges dei prezziari e tempari in uso presso le primarie compagnie assicuratrici. Tali documenti sono opportunamente suffragati dalle deposizioni dei testi De Gaetano e Farina, i quali, oltre a confermarli siccome ad essi rispettivamente riferibili, hanno riconosciuto che le parti danneggiate dei veicoli riparati, a seguito della sequenza di eventi qui dedotta e comprovata, sono quelle riprodotte nelle foto depositate dalle parti attrici nel fascicolo di parte che sono state loro esibite.

Il Consorzio convenuto deve, pertanto, essere condannato a pagare a Rizzo Pierfrancesco, la cui autovettura BMW tg. GA185PX ha riportato un danno complessivo di € 1.938,19, a titolo di risarcimento dello stesso, il 65% di tale importo e cioè la somma di € 1.259,82; nonché essere condannato a pagare a Saporita Iolanda, la cui autovettura ha riportato un danno complessivo di € 2.034,66, a titolo di risarcimento dello stesso, il 65% di tale importo e cioè la somma di € 1.322,53. Trattandosi di risarcimento quantificato e liquidato in via equitativa e tenuto conto dei tempi brevi occorrenti per le riparazioni, le predette somme devono intendersi comprensive del danno da fermo tecnico e della rivalutazione



monetaria. Sulle stesse sono, altresì, dovuti gli interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.). Non sussiste, inoltre, la dedotta responsabilità aggravata del Consorzio convenuto, sia perché solo in sede giudiziale si è pervenuti all'acquisizione della prova dell'an e del quantum, sia per l'accertata sussistenza, nella stessa sede, del concorso colposo dei conducenti dei veicoli di proprietà delle parti attrici.

Deve, infine, accordarsi alle parti attrici il favore delle spese e dei compensi del giudizio (considerato, per altro, che nessuna concreta offerta solutoria è stata effettuata ante causam), che, distratti in favore del difensore antistatario, si liquidano in complessivi € 1.475,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

RIZZO PIERFRANCESCO ,

nei confronti di

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane è oggettivamente responsabile, ex art. 2051 c.c., dell'evento dannoso descritto e comprovato come in parte motiva, con il concorso colposo dei conducenti dei veicoli di proprietà delle parti attrici nella misura del 35%; e lo condanna al pagamento in favore di queste ultime, a titolo di risarcimento del danno ad esse derivatone e nella misura del 65% del valore complessivamente quantificato, della somma di € 1.259,82 in favore di Rizzo Pierfrancesco e della somma di € 1.322,53 in favore di Saporita Iolanda, oltre interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento. Condanna, altresì, il Consorzio convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio in favore delle parti attrici, distratti in favore del difensore antistatario e liquidati in complessivi € 1.475,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.350,00 per



Sentenza n. 128/2023 pubbl. il 11/10/2023

RG n. 115/2023

Repert. n. 67/2023 del 11/10/2023

Repert. n. 67/2023 del 12/10/2023

compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come
per legge.

Sentenza n. cronol. 572/2023 del 11/10/2023

Così deciso in Rometta, li 11-10-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. PLACIDO CALABRO'



- ^ Preferiti
- Sent Items 1
- Inbox 127
- ^ ufficiosinistri@auto:
- ^ Inbox 127
- Andreozzi
- BONURA
- centro: 307
- Eliana Vinci
- FAILLA 1
- GENNARO
- GUARNERA
- MANGI 68
- PASQUI 65
- password
- Santo Sp. 7
- Drafts 232
- Sent Items 1
- Deleted Iter 15
- Archivio
- centro radio
- Junk E-Mail
- ^ Notes
- Trash

Pagamento esiti Sentenza n. 128/2023 - COASS-21-2963 - CAS c. Rizzo + Saporita - GdP Rometta (Calabrò) - R.G. 115/2023



Daniele Failla <studiolegalemigliore@hotmail.it>

Ieri, 11:08

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it; Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

↶ Rispondi a tutti | ⌵

Sentenza n. 128.2023 C... <small>54 KB</small>	PEC Trasmissione Conte... <small>4 KB</small>	Interessi-Rivalutazione-... <small>152 KB</small>	Fattura Proposta RIZZO ... <small>99 KB</small>	CARTA IDENTITA' RIZZO... <small>1 MB</small>	Fattura Proposta SAPOR... <small>98 KB</small>
---	--	--	--	---	---

⌵ Mostra tutti (8 allegati (2 MB)) | Scarica tutto

Si inoltrano i conteggi in dettaglio, trasmessi da controparte, per il pagamento degli esiti della allegata Sentenza n. 128/2023, resa dal GdP di Rometta (Dott. Placido Calabrò) a definizione del proc. N. 115/2023 R.G., completi di doc. id. e cod. fisc. dei rispettivi Attori - danneggiati e del difensore distrattario in Sentenza.

Pertanto, onde evitare azione esecutiva nei confronti del CAS, dovrà provvedersi al pagamento in favore dell'Attore Rizzo Pierfrancesco all'IBAN: **IT80B0760116500001066847946 - BIC/SWIFT: BPPITRRXXX**, che troverete anche nell'allegata PEC trasmessami dal Collega avversario per la debita verifica, della somma totale di **€ 1.326,68** relativa alla sorte capitale + spese legali + interessi legali.

Dovrà altresì provvedersi al pagamento in favore dell'Attrice Saporita Iolanda all'IBAN: **IT25T0760116500001059211191 - BIC/SWIFT: BPPITRRXXX**, che troverete anche nell'allegata PEC trasmessami dal Collega avversario per la debita verifica, della somma totale di **€ 1.392,72** relativa alla sorte capitale + spese legali + interessi legali

E quanto al totale di € 1.743,60 in favore del difensore degli Attori, Distrattario come da sentenza, Avv. Roberto Di Pietro, a titolo di spese legali relative alla sentenza di condanna, all'IBAN di questo difensore: IT03M0623082290000015117606, che troverete nel file pdf "proposta di fattura" tra gli allegati trasmessimi dal Collega avversario per la debita verifica di correttezza.

V'è dunque distrazione in Sentenza al difensore.

Si conferma la regolarità dei conteggi.

Le spese di registrazione sentenza rimangono a carico del CAS.

Nell'attesa di ricevere copia dell'eseguito bonifico per confermare al Collega l'avvenuto pagamento e l'estinzione del debito di sentenza, si augura buon lavoro.

Avv. Daniele Failla

P.S. Seguirà mia fattura caricata su NPS.

Da: Daniele Failla <studiolegalemigliore@hotmail.it>

Inviato: lunedì 16 ottobre 2023 12:04

A: Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>; ufficiosinistri@autostradesiciliane.it <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it>

Oggetto: Trasmissione Sentenza n. 128/2023 - COASS-21-2963 - CAS c. Rizzo + Saporita - GdP Rometta (Calabrò) - R.G. 115/2023

Spett.li Service Lercari e CAS,

Si trasmette in allegato la Sentenza n. 128/2023 del 11/10/2023 definitoria del procedimento in oggetto con la quale il Giudice di Pace di Rometta Dott. Placido Calabrò ha dichiarato la responsabilità del CAS nel sinistro in oggetto con il concorso di colpa dei conducenti dei rispettivi veicoli di proprietà delle parti attrici al 35% e condannato il Consorzio al 65% di sorte capitale ed al pagamento delle spese di lite alle parti attrici.

Per come motivata non si ritiene appellabile la sentenza.

Ho già provveduto a richiedere a controparte i conteggi e tutta la documentazione necessaria al pagamento di quanto condannato in Sentenza, onde evitare l'inizio dell'azione esecutiva, che **provvederò ad inoltrare al CAS, data la Distrazione in Sentenza sulle spese di lite, non appena trasmessimi dal Collega Attoreo.**

Buon lavoro

Avv. Daniele Failla

Da: Daniele Failla <studiolegalemigliore@hotmail.it>

Inviato: martedì 10 ottobre 2023 10:53

A: Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

Oggetto: Aggiornamento - COASS-21-2963 - CAS c. Rizzo + Saporita - GdP Rometta (Calabrò) - R.G. 115/2023 - IN DECISIONE

Chiara buongiorno,

facendo seguito alle precedenti comunicazioni sottoriportate relative al contenzioso in oggetto, la presente per informarTi che all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 06 u.s., il Giudice ha posto la causa in Decisione.

Ti inoltro in allegato le Note conclusive del CAS depositate telematicamente e Ti trasmetterò la Sentenza definitoria non appena trasmessami dalla Cancelleria.

Buon lavoro

Daniele

Data: 23 ottobre 2023, 10:22:48
Da: Roberto Di Pietro <roberto.dipietro@cert.ordineavvocatibarcellona.it>
A: DANIELE FAILLA <daniele.failla@avvocatisiracusa.legalmail.it>
Oggetto: RE: Richiesta conteggi + IBAN + Doc. Id. per pagamento esiti Sentenza n. 128/2023 - Rizzo + Saporita n.q. c. CAS - GdP di Rometta (Calabrò) - R.G. 115/2023
Allegati: CARTA IDENTITA' RIZZO PIERFRANCESCO con CODICE FISCALE SUL RETRO.pdf (1.4 MB)
CODICE FISCALE E CARTA IDENTITA' SAPORITA IOLANDA.pdf (216.7 KB)
Fattura Proposta RIZZO PIERFRANCESCO.pdf (134.8 KB)
Fattura Proposta RIZZO PIERFRANCESCO.pdf.p7m (137.9 KB)
Fattura Proposta SAPORITA IOLANDA.pdf (134.3 KB)
Fattura Proposta SAPORITA IOLANDA.pdf.p7m (137.4 KB)
Sentenzan.128.2023Rizzo+SaporitacontroCas.pdf (73.1 KB)
TESSERA SANITARIA AVVOCATO ROBERTO DI PIETRO.pdf (64.1 KB)
Interessi-Rivalutazione-del-23-10-2023 RIZZO PIERFRANCESCO.pdf (206.7 KB)
Interessi-Rivalutazione-del-23-10-2023 SAPORITA IOLANDA.pdf (277 B)

Gent.mo Collega,

Ti mando quanto mi hai richiesto per una solerte definizione della controversia.

Relativamente al codice fiscale del Sig. Rizzo, si trova direttamente sul retro della carta d'identità.

Per quanto riguarda i dati bancari, gli Iban sono i seguenti:

1) Saporita Iolanda: IT25T 07601 16500 00105 92111 91, Poste Italiane; Codice Bic/Swift: BPPIITRRXXX.

2) Rizzo Pierfrancesco: IT80B 07601 16500 00106 68479 46, Poste Italian; Codice Bic/Swift: BPPIITRRXXX.

Resto in attesa di un Tuo pronto e cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Avv. Roberto Di Pietro.

In data 2023-10-16T12:24:59+0200, DANIELE FAILLA <daniele.failla@avvocatisiracusa.legalmail.it> ha scritto:

Gent.mo Collega,

in virtù degli esiti di condanna disposti rispettivamente in favore dei Suoi assistiti Rizzo Pierfrancesco e Saporita Iolanda n.q. con l'allegata Sentenza n. 128/2023 resa dal Giudice di Pace di Rometta, Dott. Placido Calabrò, a definizione del procedimento N. 115/2023 R.G., Le comunico che il Consorzio mio assistito, e per Esso la Compagnia che ne cura il rischio nel sinistro in oggetto, intende dare spontaneo adempimento a quanto condannato in Sentenza.

Le chiedo, pertanto, gentilmente di **trasmettermi i rispettivi conteggi in dettaglio del dovuto, distinti e specificati nelle voci sia per quanto a pagarsi ai due distinti Attori-danneggiati e sia per quanto a Lei spettante giusta distrazione in Sentenza, corredati dai rispettivi riferimenti bancari ed IBAN + CODICE BIC/SWIFT (necessario per il pagamento che sarà effettuato da Compagnia Estera) per i pagamenti che avverranno a mezzo bonifico bancario, nonché copia dei rispettivi doc. d'identità e**

STUDIO LEGALE ROBERTO DI PIETRO

Via San Giovanni n. 42, cap. 98057 Milazzo (ME)
Cod. Fisc. DPTRRT80B22F206B, P. IVA 03213830833;
Codice Univoco: X2PH38J
Banca Crédit Agricole S.p.A., filiale di Milazzo (ME);
IBAN IT03M0623082290000015117606

PROPOSTA DI FATTURA

DATA 18.10.2023

RICEVUTA da Sig. RIZZO Pierfrancesco

Cod. Fisc. RZZPFR90T03F158Q
Via Antonio Parra snc, Pace del Mela (ME)

Assistenza legale giudiziale per il proc. civ. R.G. n. 115/2023, Giudice di Pace di Rometta (ME), onorari liquidati in sentenza n. 128/2023 dell'11.10.23.

Saldo compenso (50% su 2 parti attoree)	€	675,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€	101,25
Imposta di bollo	€	2,00
Cassa Avvocati (4%)	€	31,09
<i>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</i>	€	<u>62,50</u>
Netto a pagare	€	871,84

Ai sensi dell'art. 6 c.3 D.P.R. 26.10.72 n. 633, al momento della riscossione sarà emessa regolare fattura dell'effettivo ricevuto.

Avv. Roberto Di Pietro
F.to digitalmente

STUDIO LEGALE ROBERTO DI PIETRO

Via San Giovanni n. 42, cap. 98057 Milazzo (ME)
Cod. Fisc. DPTRRT80B22F206B, P. IVA 03213830833;
Codice Univoco: X2PH38J
Banca Crédit Agricole S.p.A., filiale di Milazzo (ME);
IBAN IT03M0623082290000015117606

PROPOSTA DI FATTURA

DATA 18.10.2023

RICEVUTA da Sig.ra SAPORITA Iolanda

Cod. Fisc. SPRLND57D63F206E
Via V. E. Orlando n. 20, Milazzo (ME)

Assistenza legale giudiziale per il proc. civ. R.G. n. 115/2023, Giudice di Pace di Rometta (ME), onorari liquidati in sentenza n. 128/2023 dell'11.10.23.

Saldo compenso (50% su 2 parti attoree)	€	675,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€	101,25
Imposta di bollo	€	2,00
Cassa Avvocati (4%)	€	31,09
<i>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</i>	€	<u>62,50</u>
Netto a pagare	€	871,84

Ai sensi dell'art. 6 c.3 D.P.R. 26.10.72 n. 633, al momento della riscossione sarà emessa regolare fattura dell'effettivo ricevuto.

Avv. Roberto Di Pietro
F.to digitalmente